

Statuto della

"FONDAZIONE GIOVENTÙ NOVA VILLA ROVERA MOLINA ETS"

Art. 1 Genesi, Denominazione e Modello di Riferimento

1.1. Con atto in data 28 Ottobre 1957, ad opera dell'on. Pio Alessandrini, fu costituita la Fondazione denominata "Gioventù Nova", avente lo scopo di fornire educazione e aiuto ai figli dei lavoratori della provincia di Varese appartenenti a famiglie bisognose mediante l'organizzazione e la gestione di corsi professionali, di colonie, pensionati, di case di riposo stagionali o permanenti ed erogazioni di sussidi.

Nell'anno 1984 lo scopo della Fondazione fu ampliato, inserendo la gestione case albergo, case di riposo per anziani e/o handicappati.

Nell'anno 2014 gli obiettivi della Fondazione si diressero esclusivamente all'assistenza residenziale di persone anziane, sia autosufficienti che non autosufficienti, che necessitano di cura e sostegno e le cui condizioni di salute non permettono la permanenza presso la propria residenza dove non è più garantito un decoroso accompagnamento.

1.2 Con atto in data 19 marzo 2026 il presente statuto è stato adeguato alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con assunzione, dalla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, della qualifica di Ente del Terzo Settore, con la seguente denominazione:

"Fondazione Gioventù Nova Villa Rovera Molina ETS".

La locuzione Ente del Terzo Settore e l'acronimo ETS possono essere utilizzati e sono spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Fino ad allora la denominazione resterà "Fondazione Gioventù Nova Villa Rovera Molina ONLUS".

1.3 La Fondazione è Persona Giuridica di Diritto Privato senza scopo di lucro, costituita ai sensi dell'art. 14 del codice civile e si ispira e applica i principi del Terzo settore.

Art. 2. Sede e durata

2.1 La Fondazione ha sede in Barasso, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

2.2 La Fondazione ha durata Illimitata.

Art. 3 Scopi e Attività

3.1 La fondazione eredita una significativa storia umana di attenzione ai soggetti più deboli e fragili. La fondazione si ispira ai principi cristiani e alla promozione della persona, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge servizi di rilevanza sociale nei settori dell'assistenza sanitaria, sociosanitaria e della beneficenza

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli obiettivi della Fondazione sono principalmente diretti all'assistenza residenziale di persone anziane sia autosufficienti che non autosufficienti che necessitano di cura e sostegno e le cui condizioni di salute non permettono la permanenza presso la propria residenza dove non è più garantito un decoroso accompagnamento.

Pertanto la Fondazione per le persone anziane e svantaggiate assiste si premura di:

- Contribuire al miglioramento della qualità della loro vita;

- Limitare il rischio di isolamento sociale;
- Supportare contesti che favoriscano le relazioni sociali;
- Curarle ed assisterle negli atti quotidiani della vita;
- Rispettare e garantire la dignità e il pudore negli atti di assistenza;
- Facilitare e sostenere la presenza di familiari e amici;
- Mantenere le residue capacità psico fisiche;
- Non precludere le possibilità di un rientro al domicilio.

3.2 La Fondazione per realizzare i propri scopi svolge, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, lettere a), b), c), i), q) e u), in particolare mediante la gestione di case di riposo per persone anziane e disabili, la gestione di pensionati, case albergo e di altri luoghi di accoglienza per persone disagiate, anziane e disabili, gestione di centri diurni per anziani e disabili, gestione di progetti di Housing Sociale, l'erogazione di sussidi in ordine alle finalità sopra indicate.

La Fondazione potrà inoltre mantenere, valorizzare ed incrementare il patrimonio immobiliare e mobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento o proprietà, amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o a qualsiasi titolo detenuti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 4 Attività Diverse, Secondarie e Strumentali

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 Patrimonio

5.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal patrimonio vincolato ai fini del riconoscimento della personalità giuridica;
- dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi;
- dai beni mobili e immobili pervenuti e che perverranno alla Fondazione con destinazione a patrimonio, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- da contributi attribuiti al fondo patrimoniale dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

5.2 Tale patrimonio può essere accresciuto da eredità, legati e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo.

5.3 Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, donazioni, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.4 È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di

scioglimento individuale del rapporto e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 comma 3 del Dlgs 117/2017.

ART. 6 Mezzi di Finanziamento

La Fondazione trae i propri mezzi di finanziamento:

- dalle rendite dei beni del patrimonio;
- dalle rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni, dai contributi Regionali percepiti a seguito di convenzione, dai contributi di Enti Pubblici e privati non destinati ad incremento del Patrimonio;
- dalle donazioni, lasciti e legati destinati al sostentamento delle attività istituzionali e non espressamente vincolati ad incremento del Patrimonio;
- dai proventi derivanti da raccolta fondi e dall'eventuale svolgimento di attività diverse ai sensi dell'art. 4 dello statuto.

ART. 7 Organi

7.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'Organo di controllo (ed eventualmente il revisore legale o la società di revisione).

7.2 Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.

ART. 8 Consiglio di Amministrazione

8.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto 5 membri, compresi il Presidente e il Vice-presidente.

Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475-ter del codice civile

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono:

- a) - il Prevosto pro tempore di Varese o persona da lui designata;
- b) - due membri nominati, tra i laici residenti in Varese e Provincia, dalle famiglie Baroffio Marzia e Molina Valerio, famiglie che si sono particolarmente distinte nel promuovere, gestire o finanziare il progetto istituzionale della Fondazione. Le famiglie Baroffio Marzia e Molina Valerio avranno 30 giorni di tempo dalla richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione per indicare le persone da nominare. Trascorso tale termine senza che una o entrambe le famiglie abbiano provveduto alla comunicazione della persona da nominare, provvederà alla nomina il membro o i membri del Consiglio di Amministrazione uscente che abbiano ricoperto la carica di consigliere per almeno 10 anni a far data dall'adozione del presente statuto; in assenza i due membri con maggiore anzianità all'interno del consiglio uscente. A parità di anzianità di più di due consiglieri si effettuerà un'estrazione a sorte per individuare i due consiglieri che effettueranno la nomina di comune accordo;
- c) - un membro nominato dal prevosto pro-tempore di Varese fra i laici residenti in Varese e provincia;
- d) - Un Membro nominato per cooptazione dai quattro consiglieri nominati ai punti precedenti.

I membri di cui alle lettere c) e d) sono scelti tra soggetti aventi particolare competenza ed esperienza nella materia in cui si esplica l'attività della Fondazione, anche su indicazione di Enti del Terzo settore affini per attività e principi alla Fondazione.

In caso di vacanza del posto di consigliere si provvederà alla sostituzione secondo le stesse modalità prescritte per la nomina. Il membro nominato in sostituzione durerà in carica sino alla scadenza prevista per il membro sostituito. Un membro, qualora tenesse comportamenti lesivi o in palese contrasto con gli intenti della fondazione, potrà essere revocato da chi lo ha nominato o dal consiglio stesso con il voto favorevole di 3 membri.

8.2 I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) esercizi e possono essere riconfermati.

ART. 9 Poteri del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

9.2 Sono in ogni caso attribuiti al Consiglio:

- a) la nomina, tra i propri membri, del Presidente e del Vice Presidente;
- b) l'approvazione del bilancio consuntivo e, ove previsto, del bilancio sociale;
- c) la destinazione delle rendite del patrimonio in osservanza del disposto di cui all'art. 8 commi 1 e 2 del Dlgs 117/2017;
- d) l'approvazione delle modifiche dello Statuto, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ente;
- e) la nomina del Direttore Generale e di eventuali comitati Tecnico - scientifici o di ogni altro organismo anche di carattere consultivo che riterrà opportuno per lo svolgimento delle attività della Fondazione, specificandone mansioni ed eventuali compensi nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- f) la nomina dell'organo di controllo ed, eventualmente, del revisore legale o della società di revisione;
- g) la deliberazione dello scioglimento, estinzione e devoluzione del patrimonio della Fondazione;
- h) l'approvazione di eventuali regolamenti ritenuti opportuni per il funzionamento della Fondazione;
- i) la individuazione delle attività diverse aventi natura secondaria e strumentale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

9.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare, ad uno più dei propri membri, in tutto o in parte i propri poteri di ordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che, per legge o per statuto, non sono delegabili.

ART. 10 Riunioni e quorum del Consiglio di Amministrazione

10.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, almeno tre volte l'anno, per iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, con avviso scritto inviato almeno 8 (otto) giorni prima di quello previsto per la riunione, o almeno 2 (due) giorni prima in caso di urgenza, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ivi compresa la raccomandata con avviso di ricevimento o la posta elettronica. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

10.2 Le sedute Consiglieri sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

10.3 Le delibere di cui all'articolo 9.2 lettera g) del presente statuto sono assunte dal consiglio di amministrazione alla unanimità.

10.4 Si potrà intervenire all'adunanza anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione (i) che tutti i partecipanti possano essere identificati; (ii) che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti in discussione; (iii) che al Presidente della riunione sia consentito accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iv) che al soggetto verbalizzante sia consentito di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.

Fermo il sostanziale rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento, è rimessa al Presidente del Consiglio di amministrazione la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di comunicazione (in quest'ultimo caso con omissione del luogo fisico di svolgimento della riunione e con ogni singolo partecipante, ivi compresi presidente e segretario, collegato da remoto in audio/video conferenza); in tale ipotesi qualora il verbale della riunione venga redatto successivamente alla riunione medesima (con la sottoscrizione da parte del Presidente e del segretario oppure con la sottoscrizione da parte del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica), la riunione si riterrà svolta nel luogo ove è presente (anche solamente) il Segretario o il notaio verbalizzante.

10.5 Le delibere del Consiglio devono essere trascritte e debitamente sottoscritte dal Presidente e dal segretario eventualmente all'uopo nominato.

ART. 11 Presidente

11.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti. Spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione di rappresentare la Fondazione in giudizio e davanti ai terzi, di stipulare convenzioni, firmare, impegnare, riscuotere e quietanzare in nome e per conto della fondazione, curare l'esecuzione delle delibere consiliari, prendere in casi di urgenza tutti i provvedimenti reclamati dalle necessità salvo riferire al consiglio di amministrazione alla sua prima convocazione.

ART. 12 Vice-Presidente

12.1 Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

12.2 Assume le funzioni di Presidente in caso di suo impedimento o assenza.

ART. 13 Organo di controllo, revisore legale o società di revisione

13.1 L'organo di controllo potrà essere monocratico o collegiale a scelta del Consiglio di amministrazione, che provvede alla sua nomina.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di

organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Nel caso sia nominato un organo collegiale, lo stesso è composto da tre membri di cui uno con funzioni di Presidente nominato dai componenti.

L'organo di controllo dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

13.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione e possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

13.3 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

13.4 In quest'ultimo caso, il revisore legale dei conti o la società di revisione dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

ART. 14 Volontari

14.1 La Fondazione può avvalersi di volontari, che esprimono la volontà di contribuire alle attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, né diretto, né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

La Fondazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

14.2 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla Fondazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

14.3 La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 15 Esercizio finanziario e bilancio

15.1 L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

15.2 Il Consiglio di Amministrazione deve approvare il Bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente, composto da: Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Nel caso in cui vengano superati i limiti previsti dall'art. 14 comma 1 del Dlgs 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e approvare il Bilancio Sociale. Il Bilancio consuntivo e il bilancio sociale (se previsto l'obbligo) sono approvati dal Consiglio di Amministrazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il termine di cui sopra è fissato in centoottanta giorni ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, co. 2 del Codice Civile fatto salvo quanto disposto dall'Autorità di Vigilanza in materia.

15.3 Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Fondazione.

Art. 16 Estinzione e devoluzione

16.1 La Fondazione si estingue:

- quando il patrimonio è diventato insufficiente alla realizzazione degli scopi statutariamente previsti;
- quando sia stato raggiunto o divenuto impossibile il suo scopo;
- a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

16.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del Dlgs 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore scelti dal Consiglio di amministrazione in base all'indicazione vincolante del Prevosto Pro tempore di Varese in accordo con l'Opera Cardinal Ferrari di Milano o, in caso di estinzione di quest'ultima, con gli organi Diocesani preposti.

ART. 17 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 117/2017, quelle del codice civile e le altre leggi vigenti in materia.

FIRMATO: AMBROSINI LUCIANO

FIRMATO: ENRICO MARIA SIRONI NOTAIO.

Certifico io sottoscritto dottor Enrico Maria Sironi, notaio in Gallarate, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documento su supporto cartaceo e si rilascia ai sensi dell'art.22, D. Lgs. 7.3.2005, n.82.

Gallarate, Corso Sempione n.9/A, lì 23 marzo 2026

Firmato digitalmente dal notaio Enrico Maria Sironi